



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 12/01/2022

OGGETTO: Utilizzo a Scavalco ex art 14 CCNL del 22/01/2004 dell' ing. Nicola Cerminara Cat D4 in servizio presso il Comune di Miglerina. Approvazione schema di convenzione

L'anno duemilaventidue, addì dodici, del mese di Gennaio alle ore 12:45, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MASCARO PAOLO	SI
VICE SINDACO	BEVILACQUA ANTONELLO	SI
ASSESSORE	BAMBARA TERESA	--
ASSESSORE	DATTILO FRANCESCO	SI
ASSESSORE	GARGANO GIORGIA	SI
ASSESSORE	VACCARO LUISA	SI
ASSESSORE	ZAFFINA SANDRO	--
ASSESSORE	STELLA FRANCESCO	SI
Presenti n° 6	Assenti n° 2	

Partecipa il Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamati:

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 43 dello Statuto;

Propone alla Giunta Comunale la adozione della presente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- a) l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;
- c) la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- d) nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- e) in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi I e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;

RICHIAMATA la legge Regione Calabria n. 15 del 2018 che valorizza il ruolo di rete dei Comuni e che pone in risalto la necessità di operare secondo i principi di collaborazione tra Enti , perseguendo finalità di economicità e funzionalità' nelle proprie attività';

DATO ATTO che l'interesse delle Amministrazioni comunali in questione si concretizza nell'efficientismo finanziario e nel risparmio di risorse pubbliche ;

ATTESO:

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali -ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL-, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale;

-che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale "Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso", che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che "la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."

RILEVATO ALTRESI' CHE il predetto utilizzo temporaneo, secondo l'interpretazione dominante della Corte dei Conti, non ultimo il parere della Corte dei Conti Lombardia Sez. Controllo par. Lombardia/149/2017/PAR.. "non solo non si configura come assunzione non configurandosi l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale a tempo determinato determinante un incremento della complessiva spesa per il personale ma la quota a carico del comune per la fruizione della predetta prestazione non debba essere computata ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010",

CONSIDERATO:

- che il nostro Ente ha richiesto con nota del 30 novembre 2021, prot. n. 83598, acquisita agli atti del Comune di Miglierina con prot. n. 1697 del 02 dicembre 2021, l'attivazione dell'istituto dello "scavalco condiviso" per l'utilizzazione dell'Ing. Nicola Cerminara, Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D4, il quale si è dichiarato a ciò disponibile;

VISTA:

- la Deliberazione del Comune di Miglierina n° 1 del 07 gennaio 2022 che approva lo schema di convenzione dell'utilizzo a scavalco dell'Ing. Nicola Cerminara per nove (9) ore settimanali nell'ambito del proprio orario di lavoro e per un periodo di sei (6) mesi rinnovabili a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;

PRECISATO:

- che la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco;
- pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

ATTESA la necessità di approvare lo schema di convenzione tra il Comuni di Miglierina e di Lamezia Terme al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente Ing. Nicola Cerminara, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTO il prospetto concernente la retribuzione del dipendente Cerminara Nicola predisposto dall'Ufficio Conti del Personale e rilevato che la retribuzione mensile complessiva lorda del Cerminara è di € 776,34 comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali che sarà a carico di questo Comune, pari ad 1/4 della retribuzione (esclusa l' indennità di posizione che resta a totale carico del Comune di appartenenza), oltre al riconoscimento della tredicesima mensilità pari ad € 388,14 calcolata sul periodo di 6 mesi e per 9 ore settimanali;

VISTI:

- lo schema di convenzione allegato A) al presente deliberato, quale parte integrante del presente atto;
 - l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";
 - il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 - il DUP 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 18/09/2020;
 - il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n.90 del 18/09/2020;
- con votazione favorevolmente unanime espressa in forma palese

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai dirigente competenti ai sensi del l'art. 47 del

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e supporto motivazionale allo stesso;

- Di approvare l'allegato schema di convenzione-sub A)- parte integrante e sostanziale della presente deliberazione avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente fra questo Comune ed il Comune di Miglierina per l'utilizzazione del dipendente Ing. Nicola Cerminara, Cat. giuridica "D", ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire quale "Istruttore Direttivo Tecnico", nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- Di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il Comune di Lamezia Terme dell'Ing. Nicola Cerminara per n. 9 ore settimanali nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) e per sei (6) mesi;
- Di dare atto, altresì, che il Comune di Lamezia Terme riconoscerà al Comune di Miglierina, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo;
- Di precisare che la retribuzione mensile complessiva lorda comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali (inadel e inail) è di € 776,34 oltre alla tredicesima mensilità pari ad € 388,14 calcolata sul periodo di mesi 6 per 9 ore settimanali sarà a carico di questo Comune (esclusa l' indennità di posizione che resta a totale carico del Comune di appartenenza, salvo eventuale successiva attribuzione di posizione organizzativa);
- Di autorizzare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Lamezia Terme la convenzione sub all A-;
- Di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima, per la durata di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali;
- Di trasmettere il presente provvedimento con lo schema di utilizzo con la presente approvato al Comune di Miglierina per il prosieguo della procedura;
- Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 39 del 12/01/2022;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale

Avv. CHIELLINO CARMELA